

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI"



CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA
Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it



A tutta l'utenza e ai visitatori esterni
Alla Provincia di Brescia (Edilizia scolastica e Pubblica Istruzione)
Ai Fornitori
AI DSGA
Sito web
ATTI

Oggetto: Verifica possesso green pass accesso ai locali scolastici utenza e visitatori esterni alla scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 9-ter, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

VISTO l'art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

VISTO l'art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n.122;

VISTO il DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione verde Covid-19 e, nello specifico, l'art 13;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;

VISTA la nota tecnica del ministero, prot. 1237 del 13/08/2021;

VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del Sistema nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 2021-2022", elaborato dal Ministero dell'istruzione;

VISTO il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19;

PRESO ATTO che il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 statuisce l'**obbligo, per chiunque acceda ai locali dell'istituto, del possesso della "certificazione verde COVID-19**, estendendo la misura precedentemente prevista per il solo personale scolastico, e prevede poi che *"I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2"* (articolo 9-ter.1, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19;

ATTESO che il controllo di cui sopra viene posto in capo al Dirigente che con autonomo potere di delega individua il personale preposto ai controlli;

VISTA la circolare interna del 30/08/21 n. 393., avente ad oggetto "Informativa avvio attività 21-22 – Applicazione disposizioni normative dal 1° settembre 2021";

DISPONE



1. Tra le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, di cui al DL 122/2021, dall'11 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Si precisa, dunque, che l'estensione di tale obbligo, precedentemente riguardante solo il personale scolastico, riguarda adesso anche i genitori che dovessero richiedere l'accesso per documentate ragioni indifferibili e non risolvibili da remoto, nonché tutti gli operatori esterni (addetti refezione scolastica, esperti esterni, addetti manutenzione, educatori, assistenti alla persona e all'educativa, assistenti alla comunicazione, ecc.).
Questa disposizione non si applica agli studenti frequentanti l'istituzione scolastica.
2. Tale misura non si applica ai **soggetti esenti** dalla **campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i loro delegati sono tenuti a verificare il controllo della certificazione verde come già disposto.
4. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro (si pensi agli educatori scolastici, assistenti alla persona, assistenti all'educativa, tecnici ed operai dell'ente locale o ditte esterne convenzionate, la verifica sul possesso del green pass, oltre che dal DS suoi delegati, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. La verifica della certificazione verde Covid-19 continua ad essere effettuata esclusivamente utilizzando la apposita **APP "VerificaC19"** scaricata su dispositivi forniti dall'Istituto. La verifica delle generalità delle unità del personale scolastico in servizio avverrà, se necessario, anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento.
È utile sottolineare che la app "VerificaC19" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato e non rende visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Non è permesso raccogliere dati riferiti o qualunque altra informazione che ecceda quanto sopra riportato. È altresì vietato a chiunque fare copie analogiche o digitali della certificazione verde Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.
Ogni altra informazione sulla procedura e sul trattamento dei dati è contenuta nell'informativa allegata ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679.
6. La verifica del possesso del green pass andrà annotata su apposito registro fornito dall'istituzione scolastica. Si precisa che rimane l'obbligo, ai fini del tracciamento Covid, della compilazione del registro visitatori esterni, così come avvenuto finora.
7. **Qualora il soggetto in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, non sarà consentito per alcuna ragione l'ingresso nell'edificio scolastico e sarà invitato ad allontanarsi.** Subito dopo dovrà essere informato l'Ufficio scrivente o il DSGA.
8. La violazione delle disposizioni sopra riportate è punita con sanzione amministrativa da euro 400 a **euro 1.000** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale. **In caso di reiterata violazione della disposizione richiamata, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura BONOMINI)
(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993)